

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO BORSA/E AGGIUNTIVA/E DI DOTTORATO DI RICERCA
FINANZIATA/E DA ENTE
INCASSO DILAZIONATO**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA..... E
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER L'ATTIVAZIONE DI N..... BORSA/E
AGGIUNTIVA/E PER IL DOTTORATO DI RICERCA IN
..... - XXXVIII CICLO

T R A

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro codice fiscale n. 80002170720, rappresentata dal Rettore pro-tempore nella persona del Prof. Stefano Bronzini, nato a Roma il 03.01.1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, di seguito denominata "Università", Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari

E

l'Ente Codice Fiscale n. con sede legale in
..... via rappresentata dal Presidente o Consigliere
Delegato o Direttore Generale nella persona del nato
a il domiciliato per la carica in
autorizzato alla stipula del presente Accordo da del

VISTI

- l'art. 4 della Legge n. 210 del 03.07.1998, e s.m.i.;
- la Legge n. 240 del 30.12.2010;
- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- il Decreto MUR n. 226 del 14.12.2021, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- il D.M. n. 247 del 23.02.2022, inerente l'aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
- le Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca emanate con D.M. MUR n. 301 del 22.03.2022;
- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca;

PREMESSO

- che l'Università attiverà il Corso di Dottorato di Ricerca in
..... per gli anni
accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 subordinatamente all'accreditamento

concesso dal MUR su conforme parere dell'ANVUR;

- che l'Ente è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di Ricerca in anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;
- che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il Dottorato di ricerca con soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – L'Università, sede amministrativa del Dottorato di ricerca in premessa, si impegna, relativamente al 38° ciclo, ad attivare n. posto/posti di Dottorato in aggiunta a quelli assegnati dall'Università. Il posto aggiuntivo del Dottorato di ricerca suddetto è messo a concorso unitamente a quelli assegnati dall'Università, con le modalità stabilite nel bando, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Tale/i borsa/e sarà/anno assegnata/e utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al 38° ciclo, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi. Alla conclusione delle procedure concorsuali, l'Università avrà cura di comunicare all'Ente il/i nominativo/i del/i candidato/i risultato/i assegnatario/i della/e borsa/e stessa/e.

Art. 2 - Il/I candidato/i ammesso/i al corso di Dottorato di Ricerca sopra indicato che risulterà/anno assegnatario/i di tale/i borsa/e aggiuntiva/e potrà/potranno essere inviati presso laboratori esteri ed altri laboratori sia pubblici che privati con i quali l'Ente intrattiene rapporti di collaborazione, in conformità con il programma di sviluppo delle ricerche. L'Università mantiene la responsabilità della formazione del dottorando che fruisce della borsa erogata dall'Ente, fermo restando che l'attività formativa verrà concordata tra le parti.

Art. 3 - I rappresentanti dell'Ente.....potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Docenti del Dottorato, anche al fine di esaminare lo sviluppo delle ricerche in atto.

Art. 4 - In attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli per il finanziamento della/e borsa/e, l'Ente si impegna a versare all'Università, prima della pubblicazione del bando di concorso, per ciascuna borsa aggiuntiva, per ciascun anno:

- a) € 20.037,36 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali;
- b) € 1.624,30 per il budget di ricerca, nella misura del 10% ad anno;
- c) € 1.032,91 quale contributo per le spese di funzionamento solo per il primo anno;

• **Totale annuale 1° anno** € 22.694,57

- **Totale annuale 2° anno** € 21.661,66
- **Totale annuale 3° anno** € 21.661,66

corrispondente all'importo complessivo, per l'intera durata del corso, pari a € 66.017,89 (Eurosessantaseimiladiciassette/89).

Inoltre, l'Ente si impegna a versare entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di accredito, i contributi relativi ai viaggi/periodi all'estero, per un importo massimo pari a € 10.018,68 (€ 15.028,02 in caso di co-tutela) per ciascuna borsa.

Art. 5 – Il pagamento avverrà in tre rate:

il primo versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, e comunque prima della pubblicazione del bando di concorso, requisito necessario per poter includere la borsa di studio nel bando stesso, mediante bonifico bancario e secondo le seguenti modalità:

1) per gli Enti Privati

Beneficiario: Istituto Cassiere: Intesa Sanpaolo - Filiale di Bari Via Abate Gimma, 101 - 70122 BARI Beneficiario: Università degli Studi di Bari Aldo Moro Amministrazione Centrale
IBAN: IT 70 R 03069 04013 100000300228 Codice BIC: BCITITMM

per gli Enti Pubblici (Enti soggetti a Tesoreria Unica) Conto di Tesoreria Unico n.035408 c/o Tesoreria Provinciale dello Stato – Banca d'Italia - codice IBAN n. IT11W0100003245430300035408.

La causale del versamento dovrà riportare obbligatoriamente la denominazione del corso di dottorato, il ciclo e la relativa annualità.

Il versamento delle somme occorrenti per finanziare la borsa per gli anni accademici successivi dovrà essere effettuato con le stesse modalità entro i 60 giorni precedenti l'inizio di ciascun anno accademico che è fissato al 1 ottobre.

A garanzia del versamento delle somme relative alla borsa di studio per gli anni successivi al primo, e ad eventuali adeguamenti della borsa stessa e ad eventuali maggiori oneri dovuti, l'Ente, entro 15 giorni dalla formalizzazione della presente convenzione e prima della pubblicazione del bando di concorso, è tenuto alla stipula di una fideiussione¹ bancaria o assicurativa - "a prima richiesta" con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione – fino alla concorrenza di € 58.351,34 (Euro cinquantottomilatrecentocinquantuno/34) da trasmettere all'Ateneo contestualmente al versamento della prima annualità.

Inoltre, l'Ente si impegna a versare all'Università i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l'elevazione dell'importo della borsa e/o per maggiori oneri che dovessero essere in futuro previsti, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'amministrazione universitaria.

L'aumento dei suindicati contributi avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a finanziamento universitario.

¹ *La stipula della fideiussione non è richiesta agli Enti pubblici*

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la/e borsa/e finanziata/e dall'Ente non venga/no assegnata/e nell'ambito della graduatoria del concorso di ammissione per il 38° ciclo, l'Università proporrà lo slittamento della/e stessa/e al ciclo successivo. Tale slittamento sarà formalizzato dietro conferma dell'Ente.....

In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza del titolare di borsa di studio, questi decade dal beneficio della borsa di studio. La somma residua della borsa resta nelle disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.

Art. 6 - Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento dei Corsi di Dottorato ed agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti ai suddetti Corsi, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare alla L. 240/10, al D.M. 14/12/2021 n.226 e al relativo Regolamento d'Ateneo.

Art. 7 - La presente convenzione ha efficacia dalla data di stipula, copre tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso e termina contestualmente con l'esaurirsi della borsa di dottorato per la quale il presente contratto è stato stipulato.

All'inizio di ogni successivo ciclo l'Ente si riserva la facoltà di proporre il finanziamento di altre borse aggiuntive.

Art. 8 - Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Bari.

Art. 9 - Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate

e domiciliate.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

Art. 10 – La presente Convenzione, redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente dalle parti, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del Dipartimento dell'Università sede amministrativa che provvede ad assolverlo virtualmente in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 21674 del 16.12.1992

Art. 11 – Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Bari lì

Per l'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

IL RETTORE

Prof. Stefano BRONZINI

Per l'Ente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.
